

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente “Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia”;

VISTO il “Regolamento recante i criteri e le modalità per l’assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.;

VISTO il “Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ad entrambi i citati regolamenti, per far fronte a discordanze interpretative e difficoltà applicative venutesi a creare in ordine ad alcune norme;

CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. nella parte in cui fissa il 15 maggio come termine ultimo per il rilascio del tesserino venatorio ai cacciatori assegnati, a pena di decadenza dall’assegnazione alla Riserva di caccia;

RITENUTO opportuno consentire che il rilascio del tesserino ai cacciatori assegnati, in regola con il pagamento della quota associativa, possa avvenire durante l’intero arco temporale in cui l’attività venatoria può essere esercitata, ferma restando la verifica dei requisiti di legge al momento del rilascio del tesserino medesimo;

RAVVISATA dunque la necessità di modificare l’art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta 20 aprile 2000, n. 0128/Pres., ed i successivi artt. 5 e 6 per conseguenti necessità di coordinamento;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., nel prevedere la decadenza della domanda di trasferimento quale conseguenza del mancato versamento nei termini della quota associativa dovuta alla riserva di appartenenza, non specifica a quale annata venatoria detto versamento si debba riferire;

RITENUTO che detto adempimento debba intendersi quello dovuto per l’annata venatoria successiva a quella di presentazione della domanda di trasferimento, in quanto la previsione stessa risulterebbe priva di effetti qualora il riferimento fosse al versamento dovuto per l’annata in corso. Ciò in quanto il cacciatore assegnato che non fosse in regola con il versamento della quota associativa nei termini statutari della Riserva di caccia incorrerebbe nella dichiarazione di decadenza dalla Riserva medesima e risulterebbe pertanto carente dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare del trasferimento successivamente comunicatogli;

CONSIDERATI i problemi applicativi relativi all’art. 5 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., per il quale l’Amministrazione regionale, previa verifica della sopravvenuta disponibilità di posti nella Riserva di caccia interessata, provvede alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell’annata venatoria, ovvero fino al 31 marzo di ogni anno;

PRESO ATTO che la stagione venatoria si chiude al 31 gennaio di ogni anno e che la comunicazione di un provvedimento di assegnazione o di trasferimento effettuata in data successiva dall’Amministrazione regionale indurrebbe nel cacciatore interessato l’obbligo del pagamento della quota associativa alla nuova Riserva di caccia, pena la mancata assegnazione o trasferimento, senza poter più esercitare di fatto alcuna attività venatoria nella stagione giunta al termine;

RITENUTO pertanto opportuno che l’Amministrazione regionale emetta provvedimenti di assegnazione e di trasferimento entro e non oltre il termine della stagione venatoria di ogni anno, anche nell’interesse generale di un efficace e funzionale svolgimento dell’attività di assegnazione e trasferimento dei cacciatori;

RITENUTO opportuno, per quanto sinora detto, di dover apportare delle modifiche agli artt. 1 e 5 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.;

CONSIDERATO infine che con Decreto del Presidente della Giunta 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. sono stati approvati i modelli relativi alle domande di assegnazione e di trasferimento alle Riserve di caccia del Friuli-

Venezia Giulia (ivi riportati come Allegato A e Allegato B), da presentarsi al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia tra il 1° ed il 31 marzo di ogni anno;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002 con cui, soppresso il Servizio Autonomo per la gestione faunistica e venatoria, è stato istituito il “Servizio per la conservazione della fauna e della caccia”, alle dipendenze della “Direzione regionale delle foreste e della caccia”, così rinominata con deliberazione della Giunta regionale n. 3837 del 14 novembre 2002;

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nella parte in cui fa divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o comunque che la stessa amministrazione sia tenuta a certificare;

RITENUTO pertanto opportuno modificare i modelli attualmente in uso delle domande di assegnazione e di trasferimento alle Riserve di caccia, adeguandoli a quanto previsto dalla normativa sopraccitata;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e allo sviluppo della montagna;

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

Sono approvate le “Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli–Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, ed al Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli–Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli–Venezia Giulia di cui all’art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, ed al Regolamento recante i criteri e le modalità per l’assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli–Venezia Giulia ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 3 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. recante il “Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli–Venezia Giulia di cui all’art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”)

1. L’articolo 3 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. recante il “Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli–Venezia Giulia di cui all’art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”, è sostituito dal seguente:

« Art. 3

(Rilascio del tesserino ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia)

1. Il Direttore della Riserva di caccia provvede al rilascio del tesserino regionale di caccia al cacciatore assegnato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, nonché di quelli previsti dall’art. 29, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 30/99 e previa restituzione da parte del cacciatore del tesserino relativo all’annata venatoria precedente, nel termine di cui all’art. 3, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

2. Per mantenere la qualifica di cacciatore assegnato, il cacciatore che abbia provveduto entro i termini statutari al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia deve provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria.

3. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini statutari, ovvero il mancato ritiro del tesserino entro il termine della stagione venatoria cui detto pagamento è riferito, implica la decadenza dalla Riserva di caccia di assegnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 4 e 29, comma 2, lettera c) della L.R. n. 30/99. La decadenza è dichiarata dall’Amministrazione regionale e comunicata all’interessato.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno il Direttore della riserva invia all’Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l’elenco dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa, nonché i tesserini che per tale ragione non sono stati consegnati. Entro il quindicesimo giorno successivo al termine della stagione venatoria il Direttore della riserva invia altresì all’Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l’elenco dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria, unitamente ai tesserini che non sono stati ritirati.

5. E’ fatto obbligo a ciascun Direttore di tenere un elenco aggiornato dei cacciatori assegnati alla propria Riserva di caccia. L’elenco è compilato come da Modello E allegato al presente Regolamento ed è inviato a richiesta dell’Amministrazione regionale. Il Direttore è in ogni caso tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale le variazioni anagrafiche interessanti singoli cacciatori assegnati, entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.

6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte del Direttore ne comporta la destituzione dalla carica, a meno di giustificati motivi. ».

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 5 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.)

1. L’art. 5 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. è sostituito dal seguente:

« Art. 5

(Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a riserva di caccia)

1. Per l’acquisizione o l’aggiornamento di cui all’articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori o aspiranti alla Riserva di caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Entro 10 giorni dalla

comunicazione dell'assegnazione definitiva o temporanea il cacciatore deve provvedere, pena la mancata assegnazione, al pagamento degli oneri previsti dalla Riserva di caccia di nuova assegnazione, nonché comunicare al Direttore della Riserva medesima l'avvenuto adempimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'art. 3, comma 5 e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi.

3. Il Direttore, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, entro il termine della stagione venatoria, a rilasciare il tesserino di caccia ai cacciatori nuovi assegnati, previa restituzione, se dovuta, del tesserino relativo all'annata venatoria precedente, ovvero ad aggiornare il tesserino relativo all'annata venatoria in corso. ».

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 6 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.)

1. L'art. 6 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. è sostituito dal seguente:

« Art. 6

(Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento)

1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Entro 10 giorni dalla comunicazione del trasferimento il cacciatore deve provvedere al pagamento degli oneri previsti dalla Riserva di caccia di assegnazione, nonché comunicare al Direttore della riserva medesima l'avvenuto adempimento e richiedere l'aggiornamento dei dati sul proprio tesserino regionale di caccia, pena il mancato trasferimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa e verificati i requisiti di cui all'art. 2, provvede ad aggiornare il tesserino del cacciatore trasferito e l'elenco di cui all'art. 3, comma 5, e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori trasferiti nella Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi. ».

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all'art. 1 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., concernente il "Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30")

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., concernente il "Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", è abrogato.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il trasferimento è disposto solo nei confronti del cacciatore che risulti assegnato alla Riserva di caccia di appartenenza, avendo regolarmente adempiuto al pagamento della quota associativa nei termini statutari. In caso contrario la relativa domanda è archiviata.

4-ter. Qualora il cacciatore cui sia stato comunicato il trasferimento non abbia ancora provveduto al ritiro del tesserino venatorio, deve adempiervi in tempo utile per richiederne l'aggiornamento nei termini di cui all'art. 6, comma 1 del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. ».

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 5 del DPGR 1 febbraio 2000, n.030/Pres)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. è sostituito dal seguente:

« 6. L'Amministrazione regionale provvede fino al termine della stagione venatoria alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, secondo la disponibilità di posti nelle Riserve di caccia e nel rispetto della graduatoria approvata ».

Art. 6
(Modelli)

1. I modelli di cui all'Allegato A e all'Allegato B del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. sono sostituiti rispettivamente dal Modello AS e Modello T allegati al presente regolamento.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Per l'annata venatoria 2004-2005, le domande di assegnazione e di trasferimento pervenute al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia saranno considerate validamente presentate agli effetti loro propri anche qualora redatte sui modelli di cui all'Allegato A e all'Allegato B del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres..

Art. 8
(Testo coordinato)

1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo coordinato del DPGR 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. e del DPGR 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., così come da ultimo modificati dal presente regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN RISERVA DI CACCIA (Modello AS)
(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA
CACCIA

Servizio per la conservazione della fauna e della caccia
Via del Cottonificio, 127
33100 UDINE

Il sottoscritto nato il
a residente a
via n. tel.

CHIEDE

di essere assegnato nella riserva di caccia
di

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
(**Barrare con una X le caselle che interessano e completare con i dati le relative parti tratteggiate**)

DICHIARA

1 di essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia dal
.....

2 di essere residente nel Comune di dal

3 di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4 di non esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziato di Riserva privata di caccia;

5. di non essere socio di alcuna riserva di caccia in quanto:

mai assegnato ad una riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;

non assegnato ad una riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;

dimissionario dalla riserva di caccia didal

S'impegna in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia. In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione

C H I E D E

Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 di essere:

1 assegnato in qualità di aspirante.

2 confermato per il _____ anno nella riserva di caccia di residenza di
in qualità di aspirante.

S'impegna in caso di accoglimento della presente richiesta, ad adempiere, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione temporanea, alle diverse forme contributive stabilite dalla riserva di caccia.

Data
Firma.....

Non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti. (art. 1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000).

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione regionale delle foreste e della caccia - Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.13 della L. 675/1996.

-----**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**-----

<i>1° caso : presentazione diretta</i>	<i>2° caso: invio per posta *</i>
<i>Firma apposta in presenza del dipendente addetto</i> <i>Modalità di</i> <i>identificazione:</i> _____	<i>Documento di identità prodotto in copia fotostatica</i> <i>inserito nel fascicolo:</i> <i>Tipo</i> _____ <i>n°</i> _____
<hr/> <i>Data</i> _____ <i>IL DIPENDENTE</i> <i>ADDETTO</i>	<i>Rilasciato da</i> _____ <i>il</i> _____ <i>Data</i> _____ <i>IL DIPENDENTE</i> <i>ADDETTO</i> <i>* allegare copia fotostatica del documento di identità</i>

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN RISERVA DI
CACCIA (Modello T)**

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE
 REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA
 Servizio per la conservazione della
 fauna e della caccia

Via del Cottonificio, 127

33100 UDINE

Il sottoscrittonato il

 a.....residente
 a.....
 via.....n.....tel.....

CHIEDE

di essere trasferito nella riserva di caccia
di.....
.....

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità **Barrare con una
X le caselle che interessano completando con i dati le relative parti**

tratteggiate.

DICHIARA

1 di essere residente nel Comune di
.....
dal

proveniente da (in caso di residenza inferiore a 5
anni)..... dal.....;

2 di essere socio della riserva di caccia
di.....;

3 di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia,
rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4 di esercitare funzioni di vigilanza
venatoria alle dipendenze di
.....con competenza
territoriale

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente
richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla
comunicazione di trasferimento, la quota
associativa stabilita dalla riserva di caccia
di destinazione.

Data

.....
.....

Firma

.....
..

Non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti. (art. 1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Titolare del trattamento dei dati è la Direzione regionale delle foreste e della caccia - Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.13 della L. 675/1996.

-----**PARTE RISERVATA**-----

ALL'UFFICIO-----

- a trasferito da una riserva di caccia ad un'altra per n..... volte;
- b trasferito coattivamente ai sensi dell'articolo 71 della LR 42/1996 dalla riserva di destinazione sopra richiesta;
- c socio dal

<i>1° caso : presentazione diretta</i>	<i>2° caso: invio per posta *</i>
<i>Firma apposta in presenza del dipendente addetto</i>	<i>Documento di identità prodotto in copia</i>
<i>Modalità di</i>	<i>fotostatica e inserito nel fascicolo:</i>
<i>identificazione: _____</i>	<i>Tipo _____</i>
	<i>n° _____</i>
<i>Data _____ IL DIPENDENTE</i>	<i>Rilasciato da</i>
<i>ADDETTO</i>	<i>_____ il _____</i>
	<i>Data _____ IL DIPENDENTE</i>
	<i>ADDETTO</i>

